

837.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 5 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	44751	Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme inte- grative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a fa- vore delle popolazioni dei comuni del- la Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4883);	
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato) .	44751	Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa eco- nomica dei comuni della Sicilia col- piti dai terremoti del gennaio 1968 (4912)	44751, 44773
Disegni di legge (Seguito della discussione):		PRESIDENTE	44751, 44773
Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazio- ni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4797);		AMENDOLA PIETRO	44763
Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'arti- colo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4833);		BUSETTO	44773
		LAURICELLA	44773
		MANCINI, Ministro dei lavori pubblici .	44763 44768
		MATTARELLA, Presidente della Commis- sione speciale	44772
		NICOSIA	44773
		PELLEGRINO	44756
		RAIA	44769, 44773
		SCALIA	44766
		Proposte di legge (Trasmissione dal Senato)	44751

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 2 marzo 1968.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Salvatore Barberi.

(È concesso).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (*già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato da quella II Commissione*) (1803-B);

« Ordinamento della professione di perito agrario » (*già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato da quella II Commissione*) (3780-B);

Senatore GIRAUDD: « Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di utilità pubblica » (*approvato da quella II Commissione*) (4966);

« Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della Tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 » (*approvato da quella II Commissione*) (4967);

Senatore RUSSO: « Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (*approvato da quella VI Commissione*) (4968);

« Sistemazione del personale dipendente del Commissariato generale anticodice e per la lotta contro il malsecco degli agrumi » (*approvato da quella VIII Commissione*) (4969).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: i primi due alle Commissioni che già li han-

no avuti in esame, gli altri alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (4797); 31 gennaio 1968, n. 17 (4833); 15 febbraio 1968, n. 45 (4883); 27 febbraio 1968, n. 79 (4912), concernenti provvidenze per i comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12; 31 gennaio 1968, n. 17; 15 febbraio 1968, n. 45; 27 febbraio 1968, n. 79, concernenti provvidenze per i comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Proseguiamo lo svolgimento degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 4912, riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo approvato dalla Commissione speciale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e che sono stati determinati dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45 e dal decreto del Presidente della regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge regione siciliana 3 febbraio 1968, n. 1, il Governo provvederà attraverso le competenti Amministrazioni dei lavori pubblici, degli esteri, degli interni, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, della sanità, della Cassa del mezzogiorno, del bilancio e del tesoro:

1) al ripristino di opere di conto dello Stato; al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edi-

fici scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade provinciali, comunali, anche se non ancora classificate, nonché strade vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino tra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784; al ripristino, a totale carico dello Stato, di opere di cui sopra o comunque finanziate in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso, e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti; alla costruzione, a totale carico dello Stato, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane e alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione; al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate; al trasferimento di abitati, al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445; alla spesa occorrente per studi, progettazioni e rilievi necessari all'attuazione di opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del presente decreto; alla spesa per le necessarie espropriazioni;

2) alla concessione dei contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso;

3) allo sviluppo dell'agricoltura ed alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle surrichiamate province ripristinando e rinnovando infrastrutture agricole pubbliche e private secondo i programmi di intervento dell'Ente di sviluppo agricolo di cui all'articolo 6 della legge regione siciliana 3 febbraio 1968, n. 1 provvedendo in particolare alla sistemazione dei terreni ai fini della coltivabilità, compresi i livellamenti e lo sgombero delle macerie e del materiale franoso; ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole, riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno e di cinta, di strade poderali, di canali di scolo, delle opere di provvista di acqua, di adduzione dell'energia elettrica, di

ripristino degli impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti nelle aziende agricole od associate; ricostruzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte; ripristino e completamento delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana; sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani; tutte le opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

Saranno concessi contributi per la ricostruzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti;

4) ad adottare provvidenze per i lavoratori in ordine all'esonero dal pagamento dei contributi relativi alla pensione, alla assistenza malattia e all'ENAOLI; per gli orfani di lavoratori periti in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968; per gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei comuni dichiarati sinistrati che abbiano subito danni; per le famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa dei terremoti;

5) a concedere ai comuni indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45 e nel relativo decreto del Presidente della regione siciliana contributi da parte dello Stato a completa copertura del disavanzo economico dei bilanci 1967 e determinare interventi per l'assistenza e la protezione civile;

6) all'arredamento delle scuole di ogni ordine e grado danneggiate dal terremoto ed a interventi per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico della Sicilia occidentale danneggiato dal terremoto; a concessione di contributi a patronati scolastici;

7) a concedere contributi per attrezzature ed apparecchiature sanitarie ed ospedaliere;

8) a concedere agevolazioni fiscali e finanziarie per tutti gli atti, le domande, i provvedimenti, i contratti che si riferiscono alla ricostruzione ed allo sviluppo economico della zona colpita dal terremoto;

9) a far presentare entro 3 mesi dalla conversione in legge del presente decreto all'ENI, all'IRI, all'ENEL ed alla Cassa del mezzogiorno un piano di intervento coordinato per la rinascita economica e sociale della zona comunque colpita dal terremoto del gennaio 1968 e collegato con i piani di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1. Gli investimenti previsti nel quinquennio 1968-1973 non dovranno essere

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

inferiori al 3 per cento degli investimenti globali previsti per questi enti.

1. 1. **Macaluso, Amendola Pietro, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

Sostituire il primo comma dell'articolo 1, sino alla lettera d) con il seguente:

Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e che saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro e d'intesa con il Presidente della regione siciliana, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, da emanarsi entro i 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dei lavori pubblici in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui alla legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1 è autorizzato a:

1) costruire alloggi a totale carico dello Stato da mettere a disposizione delle famiglie le cui abitazioni, in proprietà o in affitto, siano state distrutte o rese inabitabili a causa del terremoto, secondo tipi edilizi elaborati in stretto rapporto con le caratteristiche economiche e sociali delle zone nelle quali le costruzioni dovranno sorgere e secondo le locali necessità di lavoro e di sviluppo produttivo, nonché in relazione all'osservanza delle norme tecniche di edilizia per località sismiche. Gli alloggi saranno dati in proprietà gratuitamente agli aventi diritto;

2) costruire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli alloggi di cui al comma precedente;

3) ripristinare le opere pubbliche di competenza dello Stato e degli enti locali distrutte o danneggiate dal terremoto, nonché le opere idrauliche classificate e non classificate;

4) costruire le opere di bonifica previste dal piano di zona elaborato ai sensi della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1 dall'ente di sviluppo in agricoltura della regione siciliana;

5) costruire gli edifici pubblici o di uso pubblico, gli acquedotti, le fognature, gli ambulatori comunali, i cimiteri, e le altre opere igieniche e sanitarie nonché gli edifici scolastici, le scuole materne, con arredamenti e attrezzature relative, e i campi e gli impianti sportivi e ricreativi comunali, con le relative attrezzature, gli impianti comunali necessari per l'espletamento dei servizi pubblici esisten-

ti, parchi e giardini comunali, piazze, strade statali, provinciali, comunali e vicinali, gli edifici adibiti ad uso di culto;

6) consolidare ed eventualmente trasferire gli abitati distrutti o danneggiati dal terremoto.

1. 2. **Speciale, Macaluso, Busetto, Amendola Pietro, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino.**

Al primo comma dell'articolo 1, sostituire le parole da: nei comuni, sino a: gennaio 1968, con le seguenti:

Nei comuni delle province di Enna, Messina, Palermo colpiti dai terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e in quelli delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

1. 3. **Amendola Pietro, Macaluso, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

Aggiungere il seguente comma all'articolo 1:

Per la provincia di Trapani i comuni che beneficeranno delle provvidenze di cui al presente decreto-legge oltre a quelli indicati nei decreti-legge n. 12 e 45 del 1968 sono i seguenti: Paceco, Erice, Valderice, San Vito Lo Capo, Busetto, Palizzolo, Custonaci, Favignella.

1. 5. **Pellegrino, Corrao, Di Benedetto.**

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Per provvedere agli interventi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa negli esercizi finanziari dal 1968 al 1972 di lire 758.450 milioni così ripartita:

per il numero 1 e 2 lire 540.450 milioni;
per il numero 3 lire 100.000 milioni;
per il numero 4 lire 7 mila milioni;
per il numero 5 lire 50 mila milioni;
per il numero 6 lire mille milioni;
per il numero 7 lire 10 mila milioni;
per il numero 9 lire 50 mila milioni.

2. 1. **Macaluso, Amendola Pietro, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

Le norme di attuazione della presente legge saranno deliberate dall'Assemblea regionale siciliana secondo i seguenti criteri:

1) tutte le deliberazioni in materia di piani di ricostruzione, di eventuali trasferi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

menti degli abitati, di piani regolatori sono sottoposti ai consigli comunali interessati e sono inquadrati nei piani comprensoriali previsti dalla legge regionale siciliana n. 1 del 1968;

2) l'accertamento dei requisiti e la concessione dei contributi per la ricostruzione sono demandati ad appositi organismi costituiti nei comprensori e nei comuni;

3) l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione ai finanziamenti, il controllo della concessione dei contributi sono attribuiti ad un ispettorato generale del Ministero dei lavori pubblici da istituirsi con sede in Palermo per le zone colpite dai terremoti del gennaio del 1968. Presso l'ispettorato generale si costituisce un comitato tecnico amministrativo composto da rappresentanti e funzionari delle amministrazioni statali e regionali dei lavori pubblici, delle finanze, del bilancio, dell'agricoltura, della sanità, della pubblica istruzione, dell'interno, degli enti locali; da un consigliere di Stato da designare fra quelli addetti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia e da un avvocato dello Stato in servizio all'avvocatura distrettuale di Palermo.

3. 1. **Macaluso, Amendola Pietro, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: lavori pubblici, *inserire le seguenti:*

sentiti i comuni e i consorzi di comuni di cui all'articolo 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

5. 1. **Busetto, Macaluso, Amendola Pietro, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

Dopo la parola: pubblici, *aggiungere le seguenti:* che sarà emesso entro 30 giorni della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. 2. **Pellegrino, Macaluso, Di Benedetto, Speciale, Corrao, Bavetta.**

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: il 31 dicembre 1968, *con le seguenti:* il 30 giugno 1969.

6. 2. **Pellegrino, Macaluso, Di Benedetto, Corrao, Speciale, Bavetta.**

Al secondo comma, dopo le parole: accordata una, *aggiungere la parola:* prima e *sostituire le parole:* della misura di contributo prevista dalla lettera c) dell'articolo 3, *con le seguenti:* della intera spesa prevista per la ricostruzione dell'immobile. Saranno concesse ulteriori anticipazioni con l'avanzamento dei lavori fino al concorso della intera spesa.

6. 3. **Pellegrino, Macaluso, Di Benedetto, Corrao, Speciale, Bavetta.**

Al terzo comma, dopo le parole: n. 1684, *aggiungere le seguenti:* per ottenere ulteriore anticipazione deve essere presentato dall'interessato certificato rilasciato dalla direzione dei lavori sullo stato dei lavori stessi.

6. 4. **Pellegrino, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Speciale, Bavetta.**

Al quarto comma, sostituire le parole: entro sei mesi, *con le seguenti:* entro un anno.

6. 5. **Pellegrino, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Speciale, Bavetta.**

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: più persone, *aggiungere le seguenti:* o è dato in locazione; *dopo le parole:* di esse, *aggiungere le seguenti:* e dal locatario rispettivamente; *dopo la parola:* comproprietario, *aggiungere le seguenti:* o del proprietario.

7. 1. **Pellegrino, Macaluso, Di Benedetto.**

Al secondo comma, dopo la parola: comproprietario, *aggiungere le seguenti:* o il locatario che hanno; *dopo la parola:* comproprietari, *aggiungere le seguenti:* o proprietario; *dopo le parole:* tra i comproprietari, *aggiungere le seguenti:* e concedenti e locatori.

7. 2. **Pellegrino, Macaluso, Di Benedetto.**

All'articolo 8 è stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: 25 anni, *con le seguenti:* 30 anni, *e le parole:* 4 per cento, *con le seguenti:* 3 per cento.

8. 1. **Pellegrino, Macaluso, Di Benedetto, Corrao, Speciale, Bavetta.**

All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: può essere, *con la parola:* è.

9. 1. **Busetto, Amendola Pietro, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Al secondo comma, dopo le parole: ai comuni, *inserire le seguenti:* ai consorzi di comuni di cui all'articolo 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

9. 2. **Busetto, Amendola Pietro, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

Al secondo comma, sopprimere le parole: forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche.

9. 3. **Busetto, Amendola Pietro, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: tre componenti, *con le seguenti:* 5 componenti *e le parole:* nonché da due rappresentanti, *con le seguenti:* nonché da tre rappresentanti designati dai sindacati.

10. 1. **Pellegrino, Macaluso, Di Benedetto, Speciale, Corrao, Bavetta.**

Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: I suddetti decreti dovranno prevedere la preferenza di assegnazione alle famiglie numerose e povere, di pensionati.

10. 2. **Pellegrino, Macaluso, Di Benedetto, Corrao, Speciale, Bavetta.**

All'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole: Regione siciliana, *aggiungere le parole:* e con i sindaci o loro delegati dei comuni interessati.

11. 1. **Pellegrino, Macaluso, Speciale, Di Benedetto, Corrao.**

Al secondo comma dopo le parole: Regione siciliana, *aggiungere le parole:* e con i sindaci o loro delegati dei comuni interessati.

11. 2. **Pellegrino, Macaluso, Speciale, Di Benedetto, Corrao.**

All'articolo 12 è stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma aggiungere le parole: dal sindaco o da un suo delegato dei comuni interessati.

12. 1. **Pellegrino, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Speciale, Bavetta.**

All'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: del gennaio 1968.

16. 1. **Speciale, Amendola Pietro, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Macaluso, Pellegrino, Pezzino.**

Al secondo comma, dopo la parola: Trapani, *aggiungere la parola:* Messina ed Enna.

16. 2. **Speciale, Amendola Pietro, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Macaluso, Pellegrino, Pezzino.**

All'articolo 20 è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: sentito, *con le parole:* d'intesa.

20. 1. **Pellegrino, Macaluso, Corrao, Di Benedetto.**

All'articolo 28 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire la parola: quinquennale, *con la parola:* decennale, *e la parola:* 60, *con la parola:* 40.

28. 1. **Pellegrino, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Speciale.**

Al quarto comma sostituire le parole: 40 per cento, *con:* 60 per cento.

28. 2. **Pellegrino, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Speciale.**

All'articolo 29 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: n. 739, *aggiungere le seguenti:* sono portati ad ammortamento decennale e.

29. 1. **Pellegrino, Macaluso, Di Benedetto, Corrao.**

All'ultimo comma sostituire le parole: 5 anni, *con le seguenti:* 10 anni.

29. 2. **Pellegrino, Macaluso, Di Benedetto, Corrao.**

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 31, sostituire le parole: 40 per cento, *con le seguenti:* 20 per cento.

31. 1. **Busetto, Amendola Pietro, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

Al terzo comma dell'articolo 34, dopo le parole: 1968, n. 12, *aggiungere le seguenti:* e 15 febbraio 1968, n. 45.

34. 1. **Pellegrino, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Speciale.**

All'articolo 37 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: 500.000, con le seguenti: 1 milione.

37. 3. Pellegrino, Speciale, Macaluso, Di Benedetto, Corrao.

Al primo comma, aggiungere le seguenti parole: il danno può consistere nella diminuita attività. In questo caso il contributo viene concesso solo alle piccole imprese.

37. 4. Pellegrino, Speciale, Macaluso, Di Benedetto, Corrao.

All'articolo 41 è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: o più componenti, con la seguente: componente, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: A quelli che hanno perduto più componenti il contributo è di lire due milioni.

41. 2. Pellegrino, Macaluso, Corrao, Speciale, Di Benedetto.

All'articolo 43 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere la parola: gravemente, e le parole: che saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'interno, di concerto con i ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro, e sostituirle con le parole: indicati nei decreti 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45.

43. 1. Pellegrino, Macaluso, Corrao.

Al primo comma dopo le parole: per l'esercizio, aggiungere le parole: 1967 e.

43. 2. Pellegrino, Macaluso, Corrao.

Al secondo comma dopo le parole: 1968, n. 12, aggiungere le parole: e 15 febbraio 1968, n. 45.

43. 3. Pellegrino, Macaluso, Corrao.

PELLEGRINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Occorre che i provvedimenti al nostro esame siano approvati prima della scadenza della legislatura, ma migliorati così come propone la nostra parte politica. Il primo nostro emendamento porta avanti una linea alternativa a quella del decreto-legge governativo. È un emendamento globale, che si articola in due norme architrave: quella che

riguarda la ricostruzione edilizia e quella relativa alla rinascita economica. Praticamente noi proponiamo che la legge che stiamo elaborando fissi le norme programmatiche per la ricostruzione e per la rinascita.

Noi vogliamo che la ricostruzione sia demandata agli enti locali, cioè ai comuni, ai consorzi di comuni, alla regione siciliana, per far presto e bene. La ricostruzione deve farsi con la partecipazione diretta degli interessati attraverso le loro rappresentanze (consigli comunali, consorzi di comuni, ecc.) per fare presto; siamo infatti seriamente preoccupati ed allarmati perché teniamo che a questi nostri fratelli sinistrati possa capitare lo stesso amaro destino dei sinistrati di Messina, dell'Irpinia, di Avezzano.

So che queste cose sono state più volte dette, ripetute e richiamate nel corso dell'esame di questo provvedimento in sede di Commissione speciale e nella discussione generale svoltasi in quest'aula; tuttavia, credo sia necessario sottolinearle ancora una volta perché siano presenti a tutti noi e perché questo triste inconveniente non si verifichi anche nei confronti dei terremotati della Sicilia occidentale.

Del resto, ad un mese e mezzo dal disastro, sul piano dell'assistenza e dei soccorsi vi sono ancora tante remore, tanti ritardi e tante deficienze. Mi permetto di ricordare, ad esempio, che migliaia e migliaia di questi sinistrati non hanno ancora ricevuto le 500 mila lire di cui al decreto-legge 12 gennaio 1968, n. 12. A molti di essi mancano il vestiario, la biancheria intima e le tende. Le condizioni igieniche e sanitarie esistenti nelle tendopoli ed in alcuni centri di raccolta lasciano molto a desiderare, creando un'atmosfera di pericolosa inquietudine per ciò che concerne la salute delle persone.

Dicevo che la ricostruzione deve avvenire con la partecipazione diretta delle rappresentanze dei sinistrati; noi proponiamo, cioè, che tutto quello che sarà deciso in materia di ricostruzione, dovrà essere fatto d'intesa con le popolazioni interessate e con gli organi che direttamente le rappresentano. Questo per quanto riguarda la ricostruzione edilizia. Per ciò che concerne la rinascita economica, invece, esiste una sostanziale differenza tra le nostre proposte e quelle del Governo.

Il ministro dei lavori pubblici ieri, nel corso del suo intervento, ha fatto una sostanziale difesa dell'articolo 59 del provvedimento, quasi glorificandolo. Noi ci permettiamo invece di denunciarne i limiti, perché a noi sembra che esso non rappresenti lo strumen-

to adatto per avviare lo sviluppo economico delle zone colpite dal terremoto, in quanto ne rinvia ogni soluzione. Infatti, al primo comma viene stabilito che la Cassa per il mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici e la regione siciliana promuoveranno i provvedimenti diretti a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni terremotati. Ma quando promuoveranno questa rinascita? Quando adotteranno questi provvedimenti? Il decreto-legge non contiene nessuna scadenza al riguardo, nessun impegno. Analogamente, nel secondo comma, è detto che il Ministero delle partecipazioni statali « sarà sentito onde accertare le possibilità di intervento degli enti a partecipazione statale ». Ma come esprimerà questo parere? Anche qui non vi sono impegni precisi da parte del Governo, per cui a noi sembra che, in sostanza, il Governo lanci un manifesto elettorale e niente altro. Noi invece proponiamo scadenze precise e indichiamo le cose da fare e come e quando farle. Il nostro emendamento infatti suona in questi termini: entro tre mesi dalla conversione in legge del decreto-legge, bisogna invitare l'ENI, l'IRI, l'ENEL e la Cassa per il mezzogiorno a presentare un piano di intervento coordinato per la rinascita economica e sociale della zona. Per altro, noi diciamo anche che gli investimenti previsti nel periodo 1968-73 non dovranno essere inferiori al 3 per cento degli investimenti globali previsti per questi enti. L'emendamento 1. 1. è dunque l'emendamento per così dire globale, programmatico, che noi presentiamo in contrapposizione al decreto-legge.

L'emendamento 1. 2. per la prima parte è superato essendo intervenuto un accordo in Commissione, per cui i comuni che beneficeranno del decreto-legge che stiamo esaminando sono quelli già determinati nei due decreti-legge del 22 gennaio e del 15 febbraio.

Per quanto riguarda invece il n. 1) di questo emendamento, ci permettiamo di insistere nella richiesta che il tipo delle abitazioni tenga conto dell'attività economica di coloro cui sono destinate, cioè esse devono essere fatte a misura dell'uomo, della sua famiglia, della sua necessità. I contadini per le loro case hanno bisogno di determinati locali accessori; è chiaro quindi che non si possono fare le case uguali per tutti, per gli artigiani come per i contadini.

L'emendamento 1. 5. chiede che i benefici della legge siano estesi per la provincia di Trapani ai comuni di Paceco, Erice, Valderice, San Vito Lo Capo, Buseto, Palizzolo, Custonacci e Favignanello. Non si vede infatti

per quale ragione questi comuni dovrebbero restare fuori; il criterio per l'ammissione a fruire delle provvidenze in esame dovrebbe essere quello della estensione rovinosa della onda sismica.

Quanto all'emendamento 2. 1, noi proponiamo che alla ricostruzione sia destinata una somma di circa 500 miliardi. Torniamo infatti a dire che 162 miliardi sono una spesa irrilevante, non sufficiente. Siamo in possesso della cifra che viene indicata dai sindaci dei comuni sinistrati ed anche dal centro studi per la rinascita della valle del Belice. Ebbene, i sindaci parlano della necessità di procedere alla ricostruzione di almeno 50 mila abitazioni urbane e 5.000 abitazioni rurali. Ora, poiché questa cifra non è stata contestata né dal relatore di maggioranza né dal Governo — nessuno, infatti, è venuto ad affermare che la cifra di 50 mila abitazioni da ricostruire è eccessiva e che bisognerà invece procedere alla ricostruzione, non so, di 30, di 40 mila abitazioni — noi riteniamo che la indicazione dei sindaci sia una indicazione valida e per arrivare alla ricostruzione di 50 mila abitazioni urbane e di 5.000 abitazioni rurali bisogna prevedere una spesa di 500 miliardi, per cui i 162 miliardi debbono essere portati a 500.

Il nostro emendamento 3. 1 riguarda, poi, la strumentazione per la esecuzione delle norme programmatiche del decreto-legge; cioè, noi proponiamo che le norme di attuazione del decreto-legge siano deliberate dall'assemblea regionale siciliana. Se il Governo accetterà questo emendamento, a noi non resterà altro che prendere atto della volontà del Governo di rispettare i diritti costituzionali della regione, di passare cioè dall'ossequio formale verso la regione, verso le istanze autonomiste del popolo siciliano, ad un atto legislativo concreto.

All'articolo 5 noi presentiamo due emendamenti, e ci muoviamo sempre secondo la linea che abbiamo indicato, nel senso cioè che l'intervento per la ricostruzione deve avvenire con la presenza continua del potere comunale. Inoltre deve essere stabilito che il decreto del ministro dei lavori pubblici, che fissa i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati per la ricostruzione in altro sito dell'immobile, deve essere emesso entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame per non perdere tempo, poiché è necessario che questa opera di ricostruzione sia subito avviata.

All'articolo 6, che contiene le modalità per ottenere la concessione di contributi per la ri-

costruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate, abbiamo presentato l'emendamento 6. 2 al primo comma, con il quale proponiamo che il termine del 31 dicembre 1968 venga spostato al 30 giugno 1969. Lo scopo di questo emendamento è quello di dare la possibilità a tutti, anche a coloro che sono andati via da quelle zone, che sono emigrati al nord o all'estero, di approntare le domande e la relativa documentazione.

Sempre all'articolo 6 abbiamo presentato l'emendamento 6. 3 al secondo comma con il quale, invece di una sola anticipazione per la ricostruzione, vengono concesse, con l'avanzamento dei lavori, ulteriori anticipazioni e fino al concorso dell'intera spesa.

Con l'emendamento 6. 4 al terzo comma dell'articolo 6, stabiliamo che per ottenere queste ulteriori anticipazioni deve essere presentato dall'interessato un certificato, rilasciato dalla direzione dei lavori, sullo stato dei lavori stessi.

Infine, con l'emendamento 6. 5 al quarto comma dell'articolo 6, chiediamo che la concessione dell'anticipazione, nel caso che le opere non vengano avviate, sia revocata entro un anno invece che entro sei mesi e questo per dare maggiore possibilità e maggior tempo agli interessati di approntare i documenti per la ricostruzione.

Per quanto riguarda l'articolo 7, abbiamo presentato due emendamenti: il 7. 1 e il 7. 2, con i quali proponiamo che la domanda per la ricostruzione possa essere presentata anche dal locatario. Abbiamo infatti considerato l'ipotesi che il proprietario dell'immobile si trovi all'estero e rinunci o non abbia interesse a ricostruire il proprio immobile. In questo caso sembra opportuno dare la possibilità al locatario di farsi parte dirigente.

All'articolo 8 abbiamo presentato un solo emendamento, l'8. 1, con il quale proponiamo da un lato che il termine massimo proposto dal Governo di 25 anni per rimborsare agli enti costruttori la differenza tra il contributo ottenuto per la ricostruzione e l'effettivo costo sia portato a 30 anni, dall'altro che il tasso di interesse dal 4 per cento sia portato al 3 per cento, nella considerazione che si tratta di famiglie gravemente sinistrate, alle quali occorrerà molto tempo per realizzare una seria ripresa economica.

All'articolo 9 abbiamo proposto tre emendamenti intesi ad eliminare il potere discrezionale dell'Ispettorato generale per le zone colpite di attribuire ai comuni, alle province

e ai consorzi dei comuni l'esecuzione dei lavori. Noi affermiamo invece che l'attribuzione dei lavori ai comuni deve essere un obbligo per il detto Ispettorato generale. In questo modo, secondo noi, si consente un intervento che può favorire l'attività locale e svilupparne il lavoro.

All'articolo 10, che riguarda i criteri di assegnazione degli alloggi e la composizione della commissione che deve procedere a queste assegnazioni, noi proponiamo due modifiche. La prima è che invece di tre i componenti del consiglio comunale nella commissione devono essere portati a cinque e i rappresentanti dei sinistrati invece di due devono essere tre. Riteniamo cioè opportuna una più ampia rappresentanza diretta dei sinistrati. La seconda riguarda i criteri di assegnazione degli alloggi. Cioè: questi alloggi a chi devono essere assegnati? Noi proponiamo una preferenza, quando il ministro dei lavori pubblici determinerà con suo decreto questi criteri di assegnazione degli alloggi a favore delle famiglie numerose, delle famiglie povere e delle famiglie dei pensionati. Le ragioni, onorevoli colleghi, sono ovvie. Gli alloggi devono essere dati anzitutto ai più disagiati.

All'articolo 11 proponiamo che la decisione del trasferimento degli abitati sia adottata non solo di intesa con la regione, ma anche di intesa con i sindaci; pensiamo, cioè, che non possano i sindaci essere esclusi da una decisione così importante come quella di stabilire dove deve sorgere il nuovo paese, dove devono sorgere i nuovi quartieri.

Con l'emendamento all'articolo 12 si propone che alla redazione dei programmi di ricostruzione partecipino anche i sindaci.

Se questi emendamenti saranno accettati, noi dimostreremo che da parte del Governo e della maggioranza si vogliono affermare i diritti del comune, diritti cioè di rispetto e di promozione del potere comunale, che in questo caso non rimarranno vuoti di contenuto.

All'articolo 16, che prevede che per la durata di un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia istituito in Palermo un Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, chiediamo l'eliminazione delle parole « gennaio 1968 », affinché l'ispettorato si occupi non soltanto di tutte le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ma anche di quelle colpite dai terremoti dell'ottobre e novembre 1967; cioè che la competenza dell'ispettorato si estenda oltre che alle province di Agrigento e di Trapani, anche a quelle di Messina e di Enna.

All'articolo 20, là dove si parla delle convenzioni che possono essere affidate dall'Ispettorato a liberi professionisti, chiediamo che ciò avvenga non sentito il comitato tecnico amministrativo, bensì d'intesa con detto comitato: cioè che l'Ispettorato non debba sollecitare un parere del comitato tecnico, ma debba procedere d'accordo con detto comitato.

All'articolo 28, che riguarda misure in favore dell'agricoltura (e mi pare di poter dire che in questa materia si è determinato un certo accordo in Commissione), proponiamo che i prestiti a favore dei contadini che hanno perduto il bestiame siano estinti dai contadini stessi che li ottengono, anziché in 5 anni, come stabilisce il decreto, in 10 anni. Peraltro questo emendamento è superato, perché vi è un testo concordato dalla Commissione speciale proprio in tal senso. Però proponiamo che questi prestiti, anziché essere rimborsati per il 60 per cento, siano rimborsati invece per il 40 per cento, andando così il 60 per cento a beneficio dei contadini come contributo a fondo perduto.

La stessa misura di ammortamento e di rimborso proponiamo all'articolo 29 per i prestiti di esercizio.

All'articolo 37, che riguarda i contributi a favore delle aziende industriali, commerciali e artigiane, proponiamo che il contributo — che inizialmente era di 90 mila lire e che poi è stato portato a 500 mila lire — sia portato ad un milione. Noi pensiamo, infatti, che un milione sia la somma minima necessaria per rimettere in piedi la bottega o il piccolo esercizio. Proponiamo inoltre che il contributo sia dato a tutte le piccole imprese che, pur non avendo perduto la bottega, pur non avendo avuto danni ai fabbricati, tuttavia hanno subito il danno economico, quello cioè di aver tenuto chiuso per settimane il proprio esercizio. Il contributo, pertanto, deve andare anche a coloro che sono stati costretti a fermare la loro attività economica.

L'articolo 41 è il più dolente di questo decreto-legge perché prevede i contributi per le famiglie che hanno avuto dei morti. Noi proponiamo che il milione di contributo vada alle famiglie che hanno avuto una vittima, mentre alle famiglie che hanno avuto più vittime vada un contributo di due milioni. Credo che su questo non ci possa essere discussione e che la Camera sarà d'accordo.

All'articolo 43 proponiamo che i benefici della legge vadano a tutti i comuni già indicati nei decreti-legge del 22 gennaio e del 15 febbraio 1968.

Del resto, questi sono i comuni riconosciuti sinistrati attraverso provvedimenti legislativi. Peraltro questa modifica è conseguenziale al fatto che l'articolo 1 del testo concordato dalla Commissione speciale di fatto ha eliminato il testo governativo con un articolo che prevede che le provvidenze di questo decreto-legge siano estese a tutti i comuni già previsti nei due decreti precedenti.

Mi sembra di non dover aggiungere altro, signor Presidente, onorevoli colleghi. Noi ci auguriamo che le nostre proposte siano accolte perché la legge sia migliorata nella direzione desiderata e attesa dai sinistrati, i quali si sono sottoposti anche in questi giorni ad un grave disagio, al disagio di un lungo viaggio dalla Sicilia fino a Roma. Li abbiamo visti e li vediamo presenti in piazza Montecitorio, pure a passare le notti all'addiaccio. Noi non possiamo deludere questi nostri fratelli e una volta approvata questa legge che io spero sia una buona legge che tenga conto delle loro giuste aspirazioni, essi dovranno trovare la possibilità di ritornare in Sicilia. Voglio però qui sollevare il problema del modo per farli ritornare. Devo fare presente al Governo che i circa 1.500 sinistrati, uomini, bambini, donne, vecchi che sono a Roma non hanno per ora alcuna possibilità di effettuare il ritorno in Sicilia. Perciò rivolgo viva istanza al Governo perché provveda in tal senso. A tale scopo ci siamo rivolti al Ministero dei trasporti e da detto ministero abbiamo saputo che il ministro non avrebbe nessuna possibilità, per legge, di provvedere. Ora se questa possibilità non ce l'ha l'amministrazione dei trasporti, certamente ce l'ha il Governo a cui pertanto rinnovo la mia istanza.

Mi auguro quindi che si possa approvare una legge che apra il cuore dei siciliani terremotati alla speranza di avere presto la casa e il lavoro, assicurando altresì il progresso economico della loro terra.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma dell'articolo 3, lettere b) e c), sostituire le parole: lire 500.000, con le seguenti: lire 1.050.000.

3. 2. Amendola Pietro, Macaluso, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo 3-bis:

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vi-

gore della presente legge, purché il competente ufficio del genio civile abbia accertato la entità dei danni arrecati dall'evento sismico.

3. 0. 1. Amendola Pietro, Busetto, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

All'articolo 6 sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo ai competenti uffici del Genio civile entro il 31 dicembre 1968.

Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma è corredato da una dichiarazione giurata sulla verità di esso presentata dal professionista che lo ha redatto davanti al giudice conciliatore o al sindaco o ad un suo delegato. Tale dichiarazione, in esenzione da bollo, sostituisce, a tutti gli effetti, l'accertamento della natura e dell'entità del danno.

Nel caso di falsità della dichiarazione di cui al comma precedente si applicano nei confronti del professionista che ha redatto il computo metrico estimativo gli articoli 373, 374, 375 del codice penale.

Entro 30 giorni dalla data del collaudo, che deve essere effettuato non oltre 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, l'Ufficio del Genio civile provvede alla concessione e alla liquidazione dei contributi da effettuarsi contestualmente.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche corrispondono ai proprietari che ne facciano richiesta e previo accertamento del danno da parte dell'Ufficio del Genio civile secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo in misura pari al 60 per cento del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2 milioni 500 mila, ed al 70 per cento quando l'importo stesso non superi tale somma.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il computo metrico sia presentato dall'Ufficio tecnico comunale per conto dei proprietari o dei locatari dei fabbricati danneggiati o distrutti.

6. 1. Busetto, Amendola Pietro, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Failla, Di Mauro Luigi, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

I programmi di opere, previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici saranno attuati secondo le prescrizioni e gli strumenti urbanistici vigenti.

10. 0. 1. Busetto, Amendola Pietro, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Al primo comma dell'articolo 21, sostituire le parole da: lire 162.450 milioni, sino alla fine, con le seguenti: lire 322.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 32.615 milioni, lire 93.500 milioni, lire 97.800 milioni, lire 98.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971.

21. 1. Speciale, Amendola Pietro, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Macaluso, Pellegrino, Pezzino.

Sostituire il primo comma dell'articolo 23, con il seguente:

A favore del comune di Palermo è concesso un contributo straordinario di lire 25 miliardi per l'esecuzione delle opere previste dalle leggi n. 18 e 28 del 30 gennaio 1962.

23. 1. Speciale, Macaluso, Amendola Pietro, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino.

Dopo l'articolo 23 aggiungere i seguenti articoli:

La consistenza dei nuclei familiari prevista dalla presente legge è riferita alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

23. 0. 1. Amendola Pietro, Macaluso, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui agli articoli precedenti, la spesa per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia ancorché la ricostruzione avvenga su area diversa.

Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto da unità immobiliari in nu-

mero non inferiore a quello delle unità immobiliari preesistenti.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono essere conformi alle prescrizioni sull'edilizia popolare della legislazione vigente, secondo le esigenze del nucleo familiare, ed il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui agli articoli precedenti.

23. 0. 2. Amendola Pietro, Macaluso, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

È fatto salvo al conduttore il diritto di rientrare nei locali precedentemente occupati, riparati o ricostruiti a norma della presente legge.

Il proprietario, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, invitare il conduttore a fargli conoscere, entro il termine di 15 giorni, se intenda avvalersi del diritto di cui al precedente comma.

Il conduttore che rientra nell'immobile riparato o ricostruito, è tenuto a corrispondere il precedente canone di locazione, maggiorato degli interessi legali sulla differenza tra la spesa di ripristino risultante dalla perizia approvata e l'importo del contributo eventualmente spettante.

Le locazioni relative agli immobili di cui al presente articolo sono prorogate di diritto fino al compimento del quinto anno dopo il rilascio del certificato di abitabilità.

I canoni di locazione delle abitazioni ricostruite con il contributo erariale, non possono, comunque, superare la misura del 4 per cento (quattro per cento) sul costo di costruzione per la durata di 10 anni.

23. 0. 3. Amendola Pietro, Macaluso, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

La ripresa dell'agricoltura e dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani avverrà nel quadro del programma di intervento predisposto dall'ESA a norma degli articoli 6 e 7 della legge della Regione siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

La concessione dei contributi nella misura prevista dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 per:

a) la sistemazione ai fini della collettività dei terreni, compresi i livellamenti e lo sgombero delle macerie e del materiale franoso;

b) la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole, riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno e di cinta, di strade poderali, di canali di scolo, delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia e trasformazione dei prodotti nelle aziende agricole singole od associate;

c) la ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte;

d) il ripristino e il completamento delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

e) la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani;

f) tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali,

è demandata a Commissioni comunali presiedute dal sindaco o da un suo delegato e composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante, dai rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti, da due rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti.

Possono essere, altresì, concessi contributi per la ricostruzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto e del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.

Le aliquote di contributo previste dall'articolo 1 della citata legge 21 luglio 1960, numero 739, per le spese relative alla rimozione e al trasporto a rifiuto di materiali sterili conseguenti ai terremoti, sono aumentate del 10 per cento.

La presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole dovrà aver luogo entro il 31 dicembre 1968.

La concessione dei contributi di cui ai commi precedenti non è subordinata ad alcun limite circa l'entità del danno arrecato alla produzione lorda vendibile globale, ma è commisurata al danno determinatosi per ciascuno dei beni e delle opere di cui al presente articolo.

24. 1. Busetto, Amendola Pietro, Speciale, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino.

All'articolo 25 aggiungere il seguente comma:

Gli stessi contributi, a prescindere dall'ipotesi di cui ai precedenti commi, saranno concessi ai coltivatori diretti per la ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali non destinati ad abitazione.

25. 1. Amendola Pietro, Busetto, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

Il coltivatore del fondo può, con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui agli articoli precedenti, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo.

Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto al rimborso, nel termine massimo di cinque anni, della differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali.

Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, a qualunque uso destinate, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo nel termine di cui all'articolo 7 o che, avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori entro diciotto mesi.

In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo.

Il diritto di surroga deve essere esercitato entro i sei mesi dalla scadenza del termine di cui ai commi precedenti.

Il coltivatore che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra le spese ammesse a contributo e l'ammontare di questo con il limite massimo di lire un milione e per interessi legali.

Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di cinque anni ed è assistito da privilegio speciale sull'area e all'intero edificio riparato o ricostruito.

Detto privilegio è equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del codice civile.

25. 0. 1. Amendola Pietro, Macaluso, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 26 con il seguente:

La progettazione e l'esecuzione delle opere è affidata ai comuni, ai consorzi di comuni ed all'Ente di sviluppo agricolo (ESA).

26. 1. Busetto, Amendola Pietro, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Sostituire il sesto comma dell'articolo 27 con il seguente:

La progettazione e l'esecuzione dei lavori sono affidate alle cooperative agricole e all'Ente di sviluppo agricolo (ESA).

27. 1. Busetto, Amendola Pietro, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

A favore delle imprese individuali o sociali, nonché delle cooperative dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato danneggiate dai terremoti del gennaio 1968, sono estese tutte le provvidenze previste dagli articoli compresi sotto il titolo « Aziende industriali, commerciali ed artigiane » del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni.

37. 0. 1. Busetto, Amendola Pietro, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

58. 0. 1. Amendola Pietro, Busetto, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.

Sostituire il secondo comma dell'articolo 59 con il seguente:

Onde consentire l'intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture sia nel campo delle iniziative produttive è autorizzato l'aumento del fondo di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

dotazione dell'IRI e dell'ENI rispettivamente nella misura di lire 50 miliardi.

59. 1. **Busetto, Amendola Pietro, Macaluso, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

ART. 59-bis.

Al finanziamento del piano di sviluppo elaborato dall'ESA ai sensi della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1, lo Stato concorre con un finanziamento straordinario di lire 100 miliardi.

59. 0. 1. **Speciale, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Lorenzo, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Macaluso, Pellegrino, Pezzino, Amendola Pietro.**

Sostituire l'articolo 63 con il seguente:

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1968 secondo quanto disposto nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 e per i successivi esercizi con legge di bilancio.

63. 1. **Macaluso, Amendola Pietro, Busetto, Corrao, Di Benedetto, Di Mauro Luigi, Failla, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Speciale.**

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Con il mio emendamento 3. 2 si propone di sostituire, per quanto riguarda il reddito imponibile per la complementare, la cifra di lire 500 mila, con l'altra di lire 1 milione e 50 mila, poiché non sembra che la demarcazione tra i contributi del 70 per cento e del 50 per cento, possa essere segnata dalla cifra limitata di 500 mila lire.

Il mio articolo aggiuntivo 3. 0. 1. riprende una norma già contenuta nel progetto di legge per i Nebrodi, il quale, a sua volta, riprendeva la formulazione contenuta nella legislazione per l'Irpinia e il Sannio. Per cui, nel caso di lavori di riparazione o di ricostruzione eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge (certamente vi saranno simili casi per quanto concerne i comuni che sono stati colpiti dal terremoto fino dall'ottobre-novembre scorso) si propone che i proprietari disa-

strati possano avere diritto ugualmente al contributo « purché il competente ufficio del genio civile abbia accertato la entità dei danni arrecati dall'evento sismico ».

Con le modifiche proposte all'articolo 6 si tende a stabilire tutta una procedura molto più rapida ed agevole per il conferimento del contributo all'avente diritto. L'articolo, che è abbastanza esteso, è molto chiaro e si illustra da sé.

L'articolo aggiuntivo 10-bis non rappresenta un'affermazione ultronea, onorevole ministro, perché ella ha dimenticato che nel primitivo disegno di legge c'è una norma con la quale si autorizza la GESCAL a derogare alle vigenti disposizioni in materia urbanistica. Non so se il Parlamento nazionale sia competente a disporre una simile deroga per la Sicilia dove la competenza primaria spetta alla regione. D'altra parte ella ieri, onorevole ministro, polemizzava un po' contro i mulini a vento essendosi molto preoccupata la nostra parte in Commissione perché non si creasse un vuoto che, in attesa dei piani comprensoriali, paralizzasse la ricostruzione. A questo fine avevamo proposto delle norme transitorie.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Polemizzavo con l'onorevole Pellegrino, non con i mulini a vento.

AMENDOLA PIETRO. In Commissione avevamo proposto delle norme che tendevano a garantire certe competenze primarie dello Stato in materia di elaborazione dei piani comprensoriali (ci è stato detto che erano norme poco rispettose dell'autonomia regionale) e norme per le quali invece, in pendenza della approvazione di questi piani, si stabiliva un regime transitorio per consentire alla situazione di non arenarsi. Con l'articolo 10-bis in effetti abbiamo ribadito questi concetti (*repetita juvant; melius abundare quam deficere!*), vale a dire che tutto quello che si va a fare in Sicilia deve essere fatto nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Con l'emendamento 21.1 si propone un sostanzioso impinguamento degli stanziamenti per le opere pubbliche e per la ricostruzione edilizia.

All'articolo 23, con l'emendamento 23.1, proponiamo invece di prevedere un contributo straordinario di 25 miliardi a favore del comune di Palermo al fine di favorire e ac-

celerare l'applicazione delle leggi n. 18 e n. 28 del 30 gennaio 1962, particolarmente per quanto riguarda il risanamento dei vecchi quartieri palermitani.

Seguono poi tutta una serie di articoli aggiuntivi all'articolo 23, i quali — fra l'altro — vengono incontro anche alle esigenze che la altra mattina, onorevole ministro, le sono state prospettate dalla delegazione di terremotati. In quella occasione, gli interessati le hanno fatto presente con molto calore che le popolazioni vogliono una ricostruzione pulita, pulita moralmente; una ricostruzione che non debba subire interferenze mafiose o interferenze di clientele politiche ed elettorali. A tal fine, pensiamo che cadano molto acconci gli articoli aggiuntivi in questione. La misura del contributo previsto del decreto-legge, è proporzionata alla consistenza del nucleo familiare; ora, poiché sappiamo che un nucleo familiare, in conseguenza delle nascite e delle morti, può aumentare o diminuire, riteniamo che sia opportuno stabilire con esattezza la data alla quale far riferimento per verificare la consistenza del nucleo familiare stesso: e a questo abbiamo provveduto con il primo dei nostri emendamenti aggiuntivi, l'emendamento 23.0.1.

La normativa del decreto-legge stabilisce percentuali di contributi entro certi limiti (6-7-8 milioni), però non stabilisce a quale spesa questa percentuale deve essere raggugliata. Con l'articolo aggiuntivo 23.0.2 stabiliamo che questa spesa deve essere determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia. In secondo luogo, contrariamente a quanto è avvenuto nelle precedenti circostanze per il Sannio, l'Irpinia e il Vajont, non si stabilisce in maniera chiara e precisa che la nuova abitazione che si va a ricostruire, per la quale lo Stato viene a sostenere una spesa così ingente, debba avere certe caratteristiche, che siano almeno quelle degli alloggi popolari, vale a dire un certo numero di metri quadrati, di vani, di servizi, e così via.

L'emendamento 23.0.3 riprende una disposizione della legge relativa all'Irpinia e al Sannio. Viene preso in esame il caso di inquilini che abbiano dovuto lasciare case disastrose, ai quali pertanto debba essere riservato un diritto di precedenza una volta che le abitazioni siano state riparate o ricostruite. Ci si preoccupa di cautelare tali inquilini contro un aumento eccessivo dei canoni di locazione. Inoltre, si stabilisce che le locazioni relative agli immobili considerati siano prorogate fi-

no al compimento del quinto anno dopo il rilascio del certificato di abitabilità. Si aggiungono anche altre misure cautelative per quanto riguarda i canoni di locazione di immobili urbani comunque ricostruiti con il contributo dello Stato; si stabilisce cioè che essi non debbano eccedere un certo livello.

L'emendamento 24.1, sul quale desidero richiamare in particolare l'attenzione del sottosegretario Schietroma, riguarda il titolo relativo alle disposizioni per l'agricoltura. Con esso si mira ad ottenere che la ripresa della agricoltura e dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dai terremoti avvenga nel quadro del programma di intervento predisposto dall'ESA. A tale disposizione segue l'elenco degli interventi. Ma il comma più importante è quello finale. Secondo il decreto-legge, gli interventi sono impostati nel quadro della legge n. 739. Sappiamo che per ricorrere a tale legge occorre che l'evento calamitoso abbia apportato danni di una certa entità sia alla produzione lorda vendibile sia alle strutture fondiarie. Cioè, se i danni non raggiungono una certa percentuale, non scatta il meccanismo predisposto dalla legge n. 739. Di conseguenza, detto ultimo comma afferma che la concessione dei contributi in questione non sia subordinata ad alcun limite circa l'entità del danno arrecato alla produzione lorda vendibile o alle strutture fondiarie, ma in proporzione del danno arrecato dal terremoto ai beni e alle opere di cui si tratta.

All'articolo 25, senatore Schietroma, abbiamo proposto un emendamento che è subordinato alla eventuale reiezione di quanto abbiamo proposto all'articolo 24. All'articolo 25 è prevista una normativa particolare per i coltivatori diretti i quali, in sostituzione della casa urbana, si propongano di costruire una casa in campagna, ma sempre destinata ad uso di abitazione. A costoro si dà il contributo del 90 per cento. Noi proponiamo, sempre per la medesima preoccupazione che ci ha ispirati nel proporre l'emendamento 24.1, che i coltivatori diretti terremotati abbiano lo stesso trattamento che hanno avuto i coltivatori diretti terremotati dell'Irpinia e del Sannio, i quali per i fabbricati rurali e annessi pertinentenze destinati o no ad uso di abitazione hanno avuto il contributo del 90 per cento, che poi poteva diventare il 100 per cento con l'integrazione del contributo della amministrazione dei lavori pubblici e il contributo della Cassa per il mezzogiorno. Non si comprende perché i coltivatori diretti sici-

liani, che hanno avuto maggiori danni di quelli subiti dai coltivatori diretti dell'Irpinia e del Sannio, debbano invece avere un trattamento sperequato ed inferiore.

Poi proponiamo l'articolo 25-bis col quale ci preoccupiamo del caso in cui il proprietario del fondo dove insiste il fabbricato rurale danneggiato o distrutto non sia sollecito a utilizzare le provvidenze disposte e prevediamo perciò un meccanismo di surrogazione da parte del coltivatore diretto. Vi può essere una surrogazione fatta con l'assenso del proprietario e vi può essere una surrogazione fatta qualora il proprietario faccia decadere i termini previsti dalla legge per la presentazione della domanda di contributo. Faccio presente che questa norma è stata presa pari pari dai provvedimenti presi in occasione del terremoto che ha colpito l'Irpinia e il Sannio.

Agli articoli 26 e 27 abbiamo proposto due emendamenti tendenti ad estromettere dalla progettazione ed esecuzione delle opere di ricostruzione nelle campagne i consorzi di bonifica e di irrigazione ed altri consorzi che, come hanno fatto presente l'altra mattina i terremotati siciliani nell'incontro avuto con il ministro Mancini, sono spesso espressione soltanto di pochi grandi latifondisti. Noi proponiamo, pertanto, di affidare la progettazione e l'esecuzione di tutte le opere di ricostruzione ai comuni, ai consorzi di comuni, all'ESA e alle cooperative agricole.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 37. 0. 1, non è il caso che io mi dilunghi nell'illustrazione, considerato che tutti i gruppi sono stati unanimi nel richiedere che alle imprese artigiane, commerciali e industriali danneggiate dai terremoti siano estese le provvidenze emanate in occasione dell'alluvione del 4 novembre 1966 e prima ancora per i luttuosi fatti del Vajont, nel senso di ammetterle al godimento di mutui agevolati.

All'articolo 58 sembra opportuno (tranne che non lo si fissi in modo chiaro con il primo decreto-legge) stabilire che l'imposta comunale sui materiali da costruzione non è dovuta su tutte le opere attuate in esecuzione della presente legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 59. 1. l'articolo aggiuntivo 59. 0. 1 e l'articolo sostitutivo 63. 1 ci sembra che per la loro illustrazione ci si possa richiamare agli interventi dei deputati del nostro gruppo in sede di discussione generale ed alle considerazioni svolte questa mattina dall'onorevole Pellegrino.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 26 con il seguente:

La progettazione e la esecuzione delle opere è riservata ai comuni ed all'Ente di sviluppo agricolo.

26. 3.

Scalia.

Al sesto comma dell'articolo 27, sopprimere le parole: ai consorzi di bonifica, di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle cooperative agricole.

27. 3.

Scalia.

Sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 59 con i seguenti:

Il CIPE entro un mese dall'approvazione della presente legge, di concerto con l'amministrazione regionale, provvederà a definire il piano organico di interventi per la ripresa economica della Sicilia che dovrà impegnare segnatamente l'iniziativa dell'IRI e degli altri enti economici pubblici nazionali.

L'IRI, l'EFIM e la Cassa per il Mezzogiorno, anche in deroga alle leggi vigenti e ai propri regolamenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, parteciperanno, nella misura complessivamente uguale alla quota di partecipazione della regione siciliana, al fondo di dotazione dell'Ente siciliano di promozione industriale.

Negli stessi termini e nella stessa percentuale l'ENI e la Cassa per il Mezzogiorno parteciperanno al fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano.

L'ENI e la Cassa del mezzogiorno con la eventuale partecipazione dell'Ente minerario siciliano costituiranno un consorzio, aperto eventualmente ad altri gruppi che ne facessero richiesta, purché venga assicurata nel complesso una partecipazione maggioritaria del capitale pubblico sia esso di provenienza nazionale o regionale, per lo studio e l'eventuale realizzazione di un gasdotto Sicilia-Africa.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà entro i termini più brevi a predisporre le procedure perché venga affidata all'IRI la costruzione dei tratti dell'autostrada Messina-Mazara del Vallo non ancora finanziati o realizzati dalla regione siciliana o dai consorzi appositamente costituiti. Gli utenti di tali tratti saranno tenuti al pagamento del pedaggio nella misura chilometrica fissata per la autostrada del Sole.

59. 5.

Scalia.

L'onorevole Scalia ha facoltà di svolgerli.

SCALIA. La ragione dell'emendamento 26. 3 è di una semplicità estrema: basta leggere l'articolo così come è formulato per vedere come possa prestarsi ad iniziative evidentemente poco controllabili e — aggiungo — talora anche poco chiare. Quando infatti si dice: la progettazione e l'esecuzione delle opere può essere affidata ai comuni, ai consorzi di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi stradali costituiti per la costruzione e la manutenzione della viabilità vicinale, all'ente di sviluppo agricolo ed alle cooperative di utenti stradali che abbiano adeguate attrezzature, ci si convince con facilità che tale formulazione abbraccia una illecita commistione tra enti pubblici ed enti di natura prettamente privatistica e pertanto può prestarsi a interpretazioni non del tutto corrette ed ortodosse. Ecco il motivo per cui ho ritenuto di riformulare l'articolo lasciando l'onere della progettazione ed esecuzione delle opere ai comuni e all'ente di sviluppo agricolo, cioè agli enti pubblici i quali operano nella regione in una logica di intervento pubblico programmato.

Lo stesso va detto per il nostro emendamento all'articolo 27. Anche in questo caso, pensiamo sia opportuno affidare la progettazione e la esecuzione di questi lavori ad enti pubblici, nella logica anche di una certa programmazione dell'intervento, che potrebbe non essere rispettata da enti di natura essenzialmente privata.

Di carattere diverso, invece, ed assai più laborioso e importante è l'articolo 59 che io ho cercato di riformulare; tale articolo nella formulazione da me proposta obbedisce in misura notevole alla logica di una mozione da me presentata, che mi farò il dovere di trasformare in un ordine del giorno nel momento stesso in cui si convertiranno in legge questi decreti.

Quando ho presentato la mia mozione, mi sono rifatto alla necessità di avere un intervento deciso da parte degli enti pubblici nella nostra regione. E devo subito dire che l'articolo 59, nella formulazione del Governo, mi ha lasciato per la verità molto perplesso e — perché no? — anche deluso, perché a me sembra che esso corrisponda più che altro ad una dichiarazione di buone intenzioni che potrà avere un seguito ma potrà anche non averlo; anzi, se dovessi giudicare da quello che è già avvenuto, dovrei dire che non avrà nessun seguito. D'altra parte che questa mia preoccupazione sia una preoccupazione generalizzata, che supera, in un certo senso, anche gli schieramenti politici di questa Assemblea è dimo-

strato dal fatto che questo articolo 59 tanto poco ha soddisfatto le diverse parti di questa Camera che è stato abbozzato un tentativo di riformulazione dell'articolo stesso in senso pur sempre programmatico, ma più cogente, che impegni maggiormente il Governo e le sue articolazioni pubbliche. Tutti i gruppi politici di questa Camera, infatti, sono stati indotti a proporre altre formulazioni, al punto che, per quanto mi riguarda, nel caso in cui si volesse arrivare per questo articolo ad una formulazione che, salvaguardando queste nostre preoccupazioni, esprimesse meglio le cose che molto embrionalmente e molto sfumatamente sono state accennate dal Governo, sarei disposto a rinunciare al mio emendamento e ad accettare tale migliore formulazione.

Su questo articolo 59 ho previsto una serie di articolati interventi attraverso il CIPE (la mozione che io avevo presentato portava anche la firma degli onorevoli Lauricella e Montanti ed ora vedo che l'onorevole Lauricella e l'onorevole Di Piazza hanno presentato un emendamento tendente a riformulare lo stesso articolo 59). Vorrei con pochissime parole porre in luce le intenzioni che mi hanno spinto a richiedere che lo Stato, attraverso le partecipazioni statali, assuma concreti impegni. La mia impressione, per diversi fattori che si sono manifestati a varie riprese, è che si tenda a limitare e localizzare il problema dello sviluppo del Mezzogiorno, fermandosi quasi sulla direttrice Napoli-Bari. Se potessi tracciare una linea ideale direi che l'autostrada Napoli-Bari rappresenta tale direttrice. Mi rendo conto che parecchi gruppi imprenditoriali non possono non avere tale visione del problema del nostro sviluppo, dal momento che la Calabria, la Lucania e la Sicilia sono troppo distanti dai centri economici più importanti, e risultano territorialmente troppo decentrale. Questo invece non può dirsi per Napoli e Bari che insistono su una area geografica vicina ai centri economici più importanti. Salvo la lodevole eccezione della « autostrada del sole », che sta avendo attualmente un notevole impulso per la sua realizzazione (impulso dovuto a tutta una serie di atti di volontà politica compiuti dal ministro dei lavori pubblici) scarso incremento è stato dato alla Sicilia ed anche a quello che io chiamo il sud del sud d'Italia. Almeno questa è l'impressione che ho avuto nel sentire e nel meditare su alcune affermazioni che sono state fatte in materia autostradale.

Ho presenti alcune dichiarazioni fatte dal Ministero delle partecipazioni statali quando ha avuto occasione di affermare: « I massicci

programmi di investimento effettuati nel settore delle infrastrutture stradali sono tra gli aspetti più significativi della politica economica svolta dai pubblici poteri in questo ultimo decennio, soprattutto nel quadro degli interventi predisposti per influire sul processo di sviluppo economico del nostro paese allo scopo sia di stimolare il suo *trend* ascensionale sia di correggerne l'evoluzione per quanto riguarda la localizzazione delle iniziative ». E sempre il Ministero delle partecipazioni statali aggiunge: « Tra il 1956 e il 1966 sono stati costruiti oltre 2 mila chilometri di autostrade, entro il 1971 il sistema autostradale raggiungerà, secondo i piani attuali, circa 4.770 chilometri. Trattasi di uno sviluppo veramente ingente che sotto il profilo finanziario ha comportato una mobilitazione massiccia di mezzi finanziari, ma i cui effetti in termini di benefici diretti e indiretti per il sistema economico nel suo insieme si sono manifestati più rapidamente di quanto si potesse evincere dalle più ottimistiche previsioni ».

Ora, non è qui certo il caso di sostenere che seguendo un criterio capitarario in Sicilia si sarebbero dovuti attivare, entro il 1968, 300 chilometri di autostrade, cioè il 10 per cento del chilometraggio complessivo che sarà funzionante entro il corrente anno (io non voglio esasperare la tesi fino a questo punto); ma che in una situazione territoriale quale quella italiana la soluzione meridionalistica passava per il collegamento rapido dei punti periferici del sistema e imponeva che si attaccassero in termini di assoluta priorità la Sicilia e la Calabria al sistema economico italiano che aveva ed ha il suo baricentro al nord, mi pare affermazione che non possa essere agevolmente contestata. Invece la rete autostradale italiana è stata ideata e realizzata per la finalità di agganciare il sistema economico italiano al complesso del mercato comune, sistema che a sud è stato deciso si estenda fino alla direttrice ideale che unisce Napoli a Bari, zone territorialmente più vicine alle regioni economicamente vive della nazione e dove tra l'altro i privati avrebbero potuto risucchiare con maggiore margine di convenienza i numerosi benefici previsti dalla legislazione speciale per il Mezzogiorno.

Ma questa logica, che io chiamo la logica dell'abbandono, della condanna ad una forma di esilio delle zone del sud del Mezzogiorno, e che ha ispirato un po' la realizzazione del moderno sistema infrastrutturale viario italiano, riguarda anche e guida le scelte ubicazionali dell'iniziativa industriale pubblica e privata. Non esiste in Sicilia nes-

suna significativa iniziativa dell'IRI, come non ne esistono dell'AMMI e dell'EFIM. Esiste soltanto un'importante iniziativa dell'ENI forse perché Mattei credeva, più di altri, nel sud e soprattutto perché in Sicilia c'è il petrolio.

In questi ultimi mesi (e questa osservazione intendo sottolineare all'attenzione dei colleghi) abbiamo autorizzato con diversi provvedimenti legislativi aumenti dei fondi capitali delle industrie statali (IRI, ENI, AMMI, EFIM, COGNE) per oltre 730 miliardi di lire. Eppure, dai programmi degli enti e aziende pubbliche che hanno beneficiato e beneficeranno di tali aumenti si evince che nessuna lira (dico nemmeno una sola lira) sarà destinata per le nuove iniziative industriali in Sicilia. Le conseguenze che tali orientamenti possono provocare sono preoccupanti sia sul piano politico sia su quello sociale ed economico. Del resto, le scelte sin qui fatte dagli enti pubblici e dai privati hanno già determinato il sorgere di situazioni regionali di più grave depressione all'interno dello stesso sud. Intendo riferirmi alla Calabria, alla Basilicata, alla Sicilia: nelle prime due regioni, non si è manifestato nessun avvio di decollo industriale, e in Sicilia, dove già tradizionalmente esisteva un'attività di tipo industriale, si è addirittura registrata, rispetto ad altre regioni, un'involuzione recessiva.

È a questo punto, onorevoli colleghi, che si è collocata la mia iniziativa in tutta questa situazione: un'iniziativa con la quale io intendo sottolineare la necessità che nel sud del Mezzogiorno d'Italia vengano compiute alcune localizzazioni, che ritengo doveroso attuare, come, per esempio, la partecipazione all'EFFI da parte di quello che è il maggiore ente che è l'IRI. Mi pare che ci sia un dovere specifico di partecipazione!

Sono altresì convinto che la stessa Cassa per il mezzogiorno non possa esimersi da questo dovere specifico, così come l'ENI e la Cassa per il mezzogiorno congiuntamente non mi pare che si possano esimere dal dovere di partecipare alla vita del massimo ente minerario siciliano, l'EMS, il quale, fra le altre cose, ha allo studio progetti di sfruttamento che potrebbero costituire un avvio e un decollo industriale.

Io so già la risposta che mi potrà venire su questo argomento e in un certo senso la do per scontata; mi si potrà cioè obiettare che io allargo eccessivamente il problema, mentre in questa sede si tratta più semplicemente di provvedere alla ricostruzione delle opere andate distrutte con il terremoto. Io non credo

però che questa affermazione possa essere fatta con tanta leggerezza in questa Camera; a me pare anzi che, ove da parte nostra si provvedesse alla ricostruzione pura e semplice delle case distrutte, rischieremmo di realizzare una attività di tipo assistenziale di nessuna proficuità, per la semplice ragione che, mancando le occasioni di lavoro, mancando le occasioni di redditività per la localizzazione nelle zone terremotate, è fin troppo ovvio che ne deriverebbero conseguenze di ulteriore spopolamento. Avverrebbe quello che è accaduto in alcune zone della nostra Sicilia, dove i villaggi costruiti per essere abitati risultano disabitati, quasi villaggi di fantasmi, soprattutto perché in quelle zone mancano le occasioni di lavoro che leghino il contadino alla terra, l'operaio all'industria, il lavoratore in genere ad un reddito proveniente dal proprio lavoro.

E questo il motivo per il quale io non credo che il problema della ricostruzione possa essere affrontato in termini di puro e semplice riattamento, di semplice rimessa in opera di quanto è andato distrutto. Io credo che lo Stato debba prendere spunto e motivo da questa occasione per determinare finalmente non con norme sfumate, non con norme che accennano a vaghe volontà che poi diventano lungo il nostro cammino velleità pure e semplici, ma con chiara volontà, con specifica indicazione di impegni, in che misura uno Stato voglia essere presente nel territorio siciliano attraverso alcune significative partecipazioni dei propri enti pubblici che ci diano un certo grado di certezza del nostro avvenire.

Signor Presidente, su questo piano potrei continuare ed infatti avrei voluto intervenire in sede di discussione generale, ma la brevità dei termini della stessa non mi ha permesso di essere presente in aula. Ho approfittato quindi di questa occasione per richiamare l'attenzione del Governo su questa necessità che mi pare non contestabile. E ove da parte del Governo — non mi si dica che si tratta di problemi di spesa o di maggiori oneri agli oneri già cospicui rappresentati da questo disegno di legge di conversione — esistesse questa volontà di determinare i propri impegni, sono certo che alla disponibilità governativa corrisponderà una disponibilità di tutte le parti politiche di questa Camera, per vedere come attraverso specifici, analitici, articolati impegni di lavoro, possa essere concretizzata questa aspirazione che ormai pervade tutti gli ambienti della nostra isola.

Il terremoto ha evidenziato in termini drammatici una certa realtà preesistente esa-

sperandola: la realtà di Licata che si era astenuta dal voto, la realtà dei cittadini e dei lavoratori siciliani i quali aspettano, e purtroppo inutilmente, interventi riparatori dello Stato; la realtà di tante illusioni tradite, in un certo senso, di tante delusioni subite dai lavoratori e dal popolo siciliano. Il terremoto si è innestato come un fatto traumatizzante, sconvolgente che ha reso ancora più evidente le piaghe della nostra terra.

Io credo che il Governo, che pure ha compiuto uno sforzo lodevole nell'approntare i mezzi con un cospicuo volume di impegni finanziari, debba oggi completare questa sua opera non limitandosi ad un intervento di tipo tradizionale, che io chiamo di tipo assistenziale. Credo che il Governo debba prendere occasione da questo motivo così tragico per determinare finalmente, di fronte alla Sicilia e ai siciliani, di fronte al sud d'Italia, quali sono gli interventi che, attraverso le sue iniziative pubbliche e le partecipazioni statali, intende attuare in questo senso. Io mi dichiaro fin da ora pronto a strutturare questo mio emendamento a seconda di quello che sarà il risultato della nostra discussione, purché ne risulti chiarezza, globalità e tempestività di impegno da parte del Governo democratico.

MANCINI, Ministro dei lavori pubblici. Volevo farle presente che per la Sicilia il programma autostradale non IRI, ma dello Stato e della regione insieme prevede la costruzione, già in atto, della Messina-Palermo, della Messina-Catania e della Messina-Patti.

SCALIA. Infatti, onorevole ministro, mi permetto di ricordare che nella ristrutturazione dell'articolo 59, allorché ho parlato della strada Messina-Mazara del Vallo (che, secondo me, costituisce la congiunzione naturale che deve essere fatta), mi sono riferito alla parte di intervento dell'IRI che deve avvenire anche in mancanza di quello che è il braccio di sostegno delle partecipazioni statali. Non ho avuto comunque motivi per avanzare rilievi nei confronti dell'attività statale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma dell'articolo 26, sopprimere le parole: ai consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi stradali costituiti per la costruzione e la manutenzione della viabilità vicinale.

26. 2. Gatto, Raia, Alessi Catalano Maria, Minasi, Curti Ivano.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Al sesto comma dell'articolo 27, sopprimere le parole: ai consorzi di bonifica, di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario.

27. 2. **Gatto, Raia, Alessi Catalano Maria, Minasi, Curti Ivano.**

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente articolo 41-bis:

A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto dei terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 e ai superstiti è concessa rispettivamente una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria sul lavoro, di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, e vengono rimborsate annualmente dallo Stato.

41. 0. 2. **Gatto, Raia, Curti Ivano, Minasi.**

Sostituire il secondo comma dell'articolo 59 con il seguente:

Gli enti a partecipazione statale interverranno, ai fini dello sviluppo industriale della zona, sia realizzando le infrastrutture, sia localizzando iniziative produttive. A tal fine è autorizzato l'aumento del fondo di dotazione dell'IRI di 100 miliardi e del fondo di dotazione dell'ENI di 50 miliardi.

59. 2. **Gatto, Raia, Alessi Catalano Maria, Minasi, Curti Ivano.**

Al terzo comma dell'articolo 59 dopo le parole: sarà approvato, *inserire le seguenti:* entro sei mesi.

59. 3. **Gatto, Raia, Alessi Catalano Maria, Minasi, Curti Ivano.**

Al terzo comma dell'articolo 59 aggiungere le seguenti parole: Tali provvedimenti dovranno diventare esecutivi entro 12 mesi dalla data dell'approvazione della presente legge.

59. 4. **Gatto, Raia, Alessi Catalano Maria, Minasi, Curti Ivano.**

Dopo l'articolo 59 aggiungere i seguenti articoli:

È devoluto lo stanziamento di 100 miliardi quale concorso dello Stato all'ESPI per l'approntamento di un piano di sviluppo industriale nelle zone colpite.

59. 0. 4. **Gatto, Raia, Alessi Catalano Maria, Minasi, Curti Ivano.**

È devoluto lo stanziamento di lire 100 miliardi quale concorso dello Stato all'ESA (Ente sviluppo agricolo) per l'approntamento di un piano di sviluppo agricolo nelle zone terremotate.

59. 0. 5. **Gatto, Raia, Alessi Catalano Maria, Minasi, Curti Ivano.**

RAIA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAIA. L'emendamento 26. 2 si illustra da sé; desidero solo aggiungere che le ragioni che ci spingono a chiedere la soppressione dei consorzi di bonifica sono diverse da quelle che inducono l'onorevole Scalia a chiedere la stessa cosa. Per noi i consorzi di bonifica rappresentano una cappa di piombo, e per questo noi riteniamo che debbano essere soppressi. Del resto c'è l'ente di sviluppo per l'agricoltura che può egregiamente svolgere queste funzioni.

Anche l'emendamento 27. 2 tende a raggiungere lo stesso scopo.

All'articolo 41 noi abbiamo presentato un emendamento, il 41. 0. 2, che secondo noi si riallaccia all'emendamento Di Piazza-Lauricella, svolto nel corso della seduta di ieri. Si tratta di assicurare una rendita a coloro che siano rimasti invalidi per effetto dei terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 59 come è già stato detto, esiste la necessità di avere idee più chiare sulla quantità degli investimenti, sui termini di scadenza degli investimenti stessi e quando devono essere resi esecutivi.

Come ho già detto ieri sera, su questo articolo si può raggiungere la concordanza di tutte le parti politiche, perché esso non definisce la ricostruzione *sic et simpliciter*, ma prospetta la necessità di raggiungere, attraverso un programma preciso, la rinascita e lo sviluppo richiesti dal popolo siciliano. Il terremoto deve essere il motivo per cercare di far sì che si creino effettivamente nuove condizioni per la Sicilia, perché lo Stato non sia più latitante, perché gli enti di Stato non siano, come sono stati, assenti di fronte alle necessità di sviluppo e di rinascita dell'isola.

Questi i motivi dei nostri emendamenti. Faccio nuovamente appello a tutte le parti politiche perché si possa trovare su questo argomento l'unità che è indispensabile perché si creino effettivamente nuove condizioni

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

di progresso per quella parte così disastrosa del nostro paese.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 29 aggiungere i seguenti commi:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a determinare con proprio decreto, da valere in misura non superiore al 4 per cento, il tasso annuo di interesse, per le operazioni di mutuo di credito ordinario di miglioramento consentite nei territori delle province di Agrigento, Palermo e Trapani dagli istituti di credito, autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento a medio ed a lungo termine a mente degli articoli 13 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 760.

La nuova misura del tasso annuo di interesse, verrà applicata alle rate con scadenza nell'annata 1968 ed a quelle successive sino al 1973 anche nei confronti delle operazioni che saranno effettuate entro il 1970.

La determinazione della nuova misura del tasso annuo di interesse di cui sopra non potrà in ogni caso risultare superiore al 2 per cento nei confronti dei coltivatori diretti singoli od associati in qualsiasi altra forma, come pure delle cooperative e loro consorzi.

La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito un concorso di conguaglio della minore aliquota degli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo considerandole tra quelle previste all'articolo 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

29. 3. Lauricella, De Pascalis.

All'articolo 37 aggiungere i seguenti commi:

Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui ai precedenti articoli 34, 35 e 36, ordini di accreditamento a favore dei medici e veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al precedente articolo 34, il Ministero della sanità può provvedere a trattativa privata fino a un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni.

Le somme non utilizzate nell'anno 1968 potranno esserlo nell'esercizio successivo.

37. 5. Lauricella, De Pascalis.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

E riconosciuta la qualità di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conse-

guenza del terremoto dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 e ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.

Agli invalidi e ai superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di reversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato.

41. 0. 1. Di Piazza, Lauricella.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Agli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei comuni indicati all'articolo 1 e che abbiano subito danni a seguito del terremoto ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 è concesso un assegno mensile di lire 30.000 (trentamila) fino al mese di ottobre 1968.

La concessione di cui al comma precedente è subordinata alla frequenza del corso scolastico presso istituti di scuola media superiore o universitari che abbiano sede diversa dalla residenza anagrafica degli aventi diritto.

47. 0. 1. Lauricella, Di Piazza.

All'articolo 59 aggiungere il seguente comma:

Il limite di 250 milioni, di cui all'articolo 34 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è elevato a 500 milioni nei riguardi della Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia per le operazioni di credito interessanti le province di Agrigento, Palermo e Trapani.

59. 6. Lauricella, Di Piazza, De Pascalis.

Allo stesso articolo 59 aggiungere i seguenti commi:

L'Istituto per la ricostruzione industriale, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, l'Istituto italiano di credito fondiario, l'Istituto centrale per il credito a medio termine, l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, l'Istituto centrale delle banche popolari italiane, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, l'Istituto per il credito sportivo, la Banca Commerciale italiana, il Banco di Roma, il Credito Italiano, la Banca Nazionale del Lavoro ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, occorrendo anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed ai loro statuti, a costituire, con criteri e le modalità fissati dal Comitato per il Credito ed il Risparmio e su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica,

una Società finanziaria per la Vallata del Belice a prevalente capitale pubblico per stimolare e potenziare le attività agricole, industriali, commerciali e turistiche attraverso la promozione di nuove società o la partecipazione in società esistenti aventi lo scopo di realizzare o condurre aziende economicamente efficienti od attraverso la partecipazione, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a consentire tutte le esenzioni fiscali anche su tributi di carattere locale di volta in volta ritenuti pertinenti.

59. 7.

Lauricella, De Pascalis.

Dopo l'articolo 59 aggiungere i seguenti articoli:

La Cassa del Mezzogiorno, l'ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale sono autorizzati, anche in deroga ai propri vigenti ordinamenti, a partecipare, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, al fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) in misura pari, nel complesso, all'ammontare delle partecipazioni regionali quali risultano dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18.

59. 0. 2.

Lauricella, Di Piazza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno, l'ENI, l'IRI d'intesa con l'ESPI formulano un piano straordinario di investimenti industriali coordinati e fra di loro integranti.

Il piano è sottoposto, su proposta del ministro per il Mezzogiorno d'intesa con il presidente della regione siciliana, al comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE).

Al finanziamento del piano si provvede a carico del fondo di dotazione dell'ESPI integrato a norma dell'articolo 56-bis nonché a mezzo di emissioni obbligazionarie da parte dell'ENI, dell'IRI e dell'ESPI.

Le obbligazioni emesse per l'attuazione del piano straordinario di investimenti industriali sono equiparate, a tutti gli effetti, alle cartelle fondiarie e sono di volta in volta garantite dallo Stato per capitale ed interessi. Ad esse sono estese tutte le norme della vigente legislazione concernente le emissioni obbligazionarie dell'ENI e dell'IRI.

59. 0. 3.

Di Piazza, Lauricella.

LAURICELLA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURICELLA. L'emendamento 29. 3 è rivolto ad agevolare l'iniziativa e la ripresa dell'attività economica nel settore dell'agricoltura, in direzione di coloro che vi operano e particolarmente sia dei coltivatori diretti sia delle cooperative di coltivatori diretti e loro consorzi. Si tratta di far fronte alla necessità di provvedere alla concessione di mutui di credito agrario ordinario di miglioramento a condizioni fortemente agevolate, per cui si propone a favore di queste categorie, che tra l'altro operano in una zona dove la agricoltura rimane alla base di tutto l'ambiente economico delle zone colpite dal terremoto, un intervento attivo non solo a copertura di precedenti passività, come è previsto dall'articolo 29, ma diretto ad assicurare una particolare strumentazione creditizia per la ripresa immediata dell'attività agricola nelle zone colpite di Agrigento, Trapani e Palermo e, a mio avviso, da estendere anche nelle zone dei Nebrodi. L'emendamento propone che il ministro dell'agricoltura sia autorizzato a determinare, con proprio decreto, il tasso annuo di interesse per le operazioni di mutuo di credito ordinario di miglioramento consentite nei territori suddetti. La misura dovrebbe essere non superiore al 4 per cento, mentre per i coltivatori diretti, associati o singoli e per le cooperative e i consorzi relativi non dovrebbe superare il 2 per cento. Penso che questo emendamento possa essere accolto dal Governo ed approvato dalla Camera proprio per la finalità che esso si propone di consentire cioè una ripresa immediata dell'attività agricola.

L'emendamento 37. 5 riguarda una migliore organizzazione degli interventi e delle possibilità di spesa nel settore della sanità e quindi propone delle procedure sollecite e celeri, disincagliate da tutta una serie di bardature burocratiche, di modo che le possibilità di intervento in questo settore siano le più immediate, le più dirette e quindi le più sollecite.

Con l'emendamento 59. 6 noi proponiamo che il limite di 250 milioni previsto e consentito dall'articolo 34 della legge 26 giugno 1965, n. 717 (relativo alla Cassa per il mezzogiorno) venga elevato a 500 milioni a favore della sezione di credito industriale del Banco di Sicilia; ciò per le operazioni di credito interessanti le province colpite dal terremoto. Questo consentirà un incremento e quindi un potenziamento di intervento creditizio a favore delle iniziative industriali in quelle zone.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Passando all'illustrazione dell'emendamento 59. 7, mi preme sottolineare quanto è evidente che il provvedimento vuole investire sostanzialmente tutta la gamma delle iniziative e delle disposizioni che consentano non solo la ricostruzione edilizia, ma la ripresa economica, creando le condizioni per insediamenti industriali e per iniziative economiche nei vari settori di attività dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e del turismo. Ora noi proponiamo che, per quanto riguarda i territori della vallata del Belice — a cui credo potrebbero essere aggiunti anche i territori dei Nebrodi — si potrebbe pensare alla costituzione di una società finanziaria per le vallate del Belice e dei Nebrodi — sulla base di una proposta che dovrebbe venire dal ministro del bilancio e della programmazione economica, e quindi secondo le modalità e i tempi approvati dal Comitato per il credito e il risparmio — diretta a stimolare e a potenziare le attività agricole, industriali, commerciali e turistiche attraverso la promozione di nuove società o la partecipazione in società esistenti aventi lo scopo di realizzare o condurre aziende economicamente efficienti nelle zone interessate. Non è che si propone, come qualcuno potrebbe pensare, la creazione di un carrozzone; in effetti si propone la creazione di un organismo a cui dovrebbero partecipare istituti di credito, l'IRI stesso e banche, che potrebbero dare un apporto effettivo a tutta questa serie di iniziative tanto necessarie e indispensabili per una rinascita economica della zona.

Mi soffermerò brevemente sull'articolo 59 per dire che anche noi avvertiamo l'esigenza di una formulazione più impegnativa; e in questo senso riteniamo che sia possibile trovare tra i vari gruppi politici e con il consenso del Governo una formulazione che possa implicare effettivi impegni di interventi infrastrutturali e produttivistici nelle zone interessate.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente articolo 49-bis:

Ai farmacisti titolari di farmacie urbane e rurali distrutte dei comuni previsti dall'articolo 1, per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, è estesa la facoltà di cui all'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 104, per ottenere l'assegnazione diretta di una farmacia che sia vacante o che

si renda vacante in seguito a revisione delle piante organiche.

49. 0. 1.

Barbaccia.

Poiché l'onorevole Barbaccia non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma dell'articolo 12, secondo capoverso, sostituire le parole:* dall'assessorato all'urbanistica della regione siciliana, *con le seguenti:* dall'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana » (12. 2);

« *All'articolo 36, lettera a) dopo la parola:* ripristino, *aggiungere le seguenti:* e al completamento » (36. 2);

« *All'articolo 9, primo comma, sostituire le parole:* complessivo di due milioni, *con le altre:* di 200 milioni per ogni ente ».

Avverto che i presentatori dei seguenti emendamenti hanno rinunciato a svolgerli:

Al primo comma dell'articolo 41 sostituire le parole: un milione, *con le seguenti:* due milioni.

41. 1.

Santagati, Nicosia, Marino, Calabrò.

Aggiungere all'articolo 43 il seguente comma:

La disposizione di cui al secondo comma del presente articolo si applica in favore dell'Ente acquedotti siciliani. Il relativo onere grava sugli stanziamenti di cui all'articolo 21 del presente decreto.

43. 4.

Montanti.

È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti al disegno di legge n. 4972.

MATTARELLA, Presidente della Commissione speciale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, Presidente della Commissione speciale. Signor Presidente, è superfluo che io ribadisca l'urgenza dell'approvazione di questi provvedimenti. Sennonché, il numero degli emendamenti è tale che, se dovessimo affrontarli tutti in aula, sarebbe necessario molto più tempo di quello che abbiamo a disposizione. Pertanto propongo di concordare con i gruppi e con il Governo i modi per un più sollecito svolgimento del dibattito.

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Concordo, a nome del mio gruppo, con la proposta del Presidente della Commissione speciale Mattarella, che rientra nello spirito delle nostre stesse proposte.

BUSETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Sono pienamente d'accordo, a nome del mio gruppo, con la proposta dello onorevole Mattarella, a condizione però che anche il Governo sia disposto ad esaminare costruttivamente in una sede più ristretta gli emendamenti proprio per abbreviare l'iter della discussione. Se il Governo, al contrario, non assicurasse la sua presenza e la sua collaborazione, la convocazione proposta dal Presidente della Commissione speciale risulterebbe inutile.

RAIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAIA. Mi associo alle considerazioni dello onorevole Busetto. Trattandosi di un problema fondamentale, dichiaro a nome del mio gruppo di essere favorevole alla proposta di sospensione. Finora però alle varie riunioni della Commissione i ministri interessati non si sono presentati e, pertanto, non abbiamo avuto la possibilità di modificare una sola virgola, relativamente ad alcuni argomenti. È necessario che il Governo responsabilmente ci dica cosa è disposto a fare in merito ad alcune modifiche che noi abbiamo chiesto.

LAURICELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURICELLA. Noi siamo d'accordo sulla necessità di procedere alla formulazione di alcuni emendamenti che corrispondano a una certa visione di insieme. La proposta del Presidente della Commissione speciale tende proprio a trovare, anche da parte del Governo, un consenso su alcune modifiche che possono essere positivamente introdotte nella legge.

PRESIDENTE. Il Governo sarà naturalmente presente alla riunione ristretta che sarà convocata dal Presidente della Commissione e collaborerà certo in maniera costruttiva allo scopo di completare i provvedimenti coordinando gli emendamenti, assai numerosi, proposti e di accelerare la discussione. Alla riunione penso debbano partecipare un rappresentante per ogni gruppo ed eventualmente anche qualcuno dei presentatori di emendamenti. L'essenziale è che ci si metta d'accordo in modo che questi sventurati terremotati possano ritornare con la certezza che la Camera ha deciso con sollecitudine quelle provvidenze ad essi destinate. Questa è la cosa che deve stare a cuore a tutti quanti noi.

Sospendo, quindi, la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12,30).

PRESIDENTE. Poiché la Commissione speciale è ancora riunita, il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12,31.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. VITTORIO FALZONE